

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Le presenti Condizioni Generali si applicano alle forniture di prodotti e/o di servizi rese dal Fornitore a una Società del Gruppo Bimbo.

1.2. La fornitura può essere disposta con contratto e/o con ordine di Acquisto. Ogni Società del Gruppo Bimbo che emette un ordine d'acquisto o sottoscrive il contratto sarà considerata un "Acquirente" ed è l'unica responsabile delle obbligazioni e responsabilità assunte.

1.3. Bimbo Italia e qualsiasi sua società del Gruppo Bimbo hanno il diritto di cedere e trasferire, in tutto o in parte, qualsiasi loro diritto o obbligazione a una qualsiasi Società del Gruppo senza il previo consenso del Fornitore. Il Fornitore non può cedere né trasferire, anche parzialmente, alcuno dei suoi diritti o obblighi a terzi senza il consenso scritto del Fornitore.

1.4. Le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante dell'Ordine di Acquisto di BIMBO e prevalgono sulle eventuali condizioni contrattuali generali e/o particolari del Fornitore.

2. SPECIFICHE DEL PRODOTTO O DEL SERVIZIO

Il Fornitore deve fornire ciascun prodotto o servizio in conformità alle specifiche tecniche concordate e i termini previsti nell'Ordine.

Le specifiche tecniche dei prodotti possono includere anche istruzioni relative all'imballaggio.

Qualsiasi forma di mancato rispetto del prodotto o del servizio alle specifiche tecniche applicabili o altre istruzioni fornite nell'Ordine sarà considerato inadempimento.

3. PRODUZIONE E QUALITÀ

3.1 Prodotti: Il Fornitore è responsabile del controllo qualità del prodotto finito.

3.1.1. Il Fornitore deve conservare campioni e registri di ciascun lotto per almeno dodici (12) mesi dalla data di produzione per garantire il rispetto del Contratto di Fornitura.

3.2. Servizi: Il Fornitore è tenuto a eseguire le attività a regola d'arte e secondo la migliore prassi del settore.

4. SALUTE E SICUREZZA

4.1. Il Fornitore deve formare tutto il proprio personale e quello di terze parti coinvolto nella produzione e fornitura del prodotto o del servizio affinché siano in grado di operare in modo sicuro, efficace e

responsabile. Deve conservare i registri delle formazioni.

4.2. Il Fornitore deve garantire che il prodotto sia idoneo al trasporto secondo la legislazione internazionale e nazionale applicabile in base a: (i) natura del prodotto, (ii) destinazione, (iii) modalità di trasporto. Ciò include imballaggio, caricamento, sicurezza del carico, etichettatura e documentazione. Ogni consegna deve essere accompagnata da una bolla con almeno il numero di lotto, numero di unità per lotto e peso netto.

5. ORDINI DI ACQUISTO - ACCETTAZIONE

5.1. Ciascun impegno di acquisto sarà formalizzato da BIMBO QSR attraverso l'emissione di uno specifico Ordine.

5.2 Con l'accettazione dell'Ordine, il Fornitore ne accetta anche gli allegati tecnici ed economici.

L'accettazione dell'Ordine comporta altresì l'accettazione delle Policy disponibili al sito <https://grupobimbo.com/es/nosotros/politica> e delle presenti Condizioni Generali delle quali il Fornitore approva specificamente ai sensi dell'art. 1341, comma 2 cc le seguenti clausole: 1.3, 1.4, 5.4, 6.2, 7.1, 8, 9, 13, 15 (ii) del Codice di Condotta e (iii) del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto in conformità al Decreto legislativo 231/2001 (il "Modello 231"), disponibili al seguente link: <https://bimboqsr.com/it>

5.2 L'Ordine emesso da BIMBO si intenderà accettato, salvo comunicazione a cura del Fornitore da inviarsi, tramite posta elettronica certificata o strumento equipollente, entro sette giorni o nel minore termine previsto dalle eventuali prassi tra Bimbo e il Fornitore, dal ricevimento dell'Ordine.

Il Fornitore deve informare tempestivamente BIMBO se l'Ordine contiene informazioni erranee o insufficienti.

5.3 L'iniziata esecuzione delle forniture oggetto dell'Ordine da parte del Fornitore costituisce accettazione piena dello stesso e dei documenti di riferimento e relativi allegati.

5.4 BIMBO si riserva la facoltà di rifiutare e non pagare qualsiasi Fornitura difforme dall'Ordine di acquisto. Tali forniture dovranno essere ritirate dal Fornitore a sua cura, spesa e rischio.

6. TERMINI DI CONSEGNA – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

6.1. Prodotti: I prodotti devono essere consegnati puntualmente secondo il termine commerciale concordato (Incoterms 2020). La responsabilità del trasporto grava sul Fornitore. Il Fornitore è

responsabile di tutte le conseguenze, costi e danni, causati da ritardi.

6.1.1. Le merci dovranno in ogni caso essere accompagnate da bolla d'accompagnamento o da Documento di trasporto (DDT), emesso in conformità alle vigenti norme fiscali, sulle quali dovranno essere indicati gli estremi dell'ordine specificando se lo stesso viene eseguito totalmente o solo in parte. Su ciascuna bolla o DDT dovrà essere indicato il numero ed il contenuto dei colli oltre tutte le indicazioni richieste dalla legislazione vigente.

6.1.2. Qualsiasi modifica alla data di consegna programmata deve essere previamente autorizzata da BIMBO in forma scritta.

6.1.3. L'accettazione di consegne dopo la data concordata non costituisce rinuncia di BIMBO ai diritti ed alle facoltà maturate né può essere intesa come forma di acquiescenza.

6.1.4 Consegne difformi dagli Ordini potranno essere rifiutate da BIMBO.

6.2 Servizi: Le prestazioni affidate con l'Ordine dovranno essere eseguite nel rispetto del termine di esecuzione e delle scadenze previste. I termini sono essenziali nell'interesse di Bimbo.

6.3 La firma della bolla o altro documento di consegna bene o servizio non costituisce prova della conformità ai requisiti concordati

7. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

7.1. Il prezzo è quello riportato su ogni ordine d'acquisto; esso è invariabile e non soggetto a revisione o adeguamenti.

7.2. I termini di pagamento sono quelli indicati nell'Ordine.

7.3. Al fine di garantire la regolarità dei pagamenti, Il Fornitore si impegna a riportare su ogni fattura il numero di Ordine ed il numero del DDT, il luogo di consegna ed eventuali altre indicazioni riportate sull'ordine.

7.4 Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato XML e dovranno essere inviate tramite SDI - Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (www.fatturapa.gov.it).

8. DICHIARAZIONI E GARANZIE

8.1.1 Il Fornitore garantisce di possedere tutte le licenze e i permessi necessari e di rispettare tutte le leggi, convenzioni e regolamenti applicabili a livello nazionale e internazionale.

8.1.2 Il Fornitore manleverà Bimbo di tutti i danni, reclami, costi e spese derivanti da violazioni dell'Ordine.

8.2.1 Il Fornitore dovrà fornire prontamente a Bimbo tutte le informazioni attuali e qualsiasi nuova informazione riguardante la sicurezza del prodotto, l'igiene del lavoro, la protezione ambientale e ai fini della classificazione ed etichettatura.

8.2.2 Su richiesta di Bimbo, il Fornitore dovrà fornire la composizione completa del prodotto per scopi normativi e di conformità.

8.2.3 Il Fornitore deve rendere tutto il supporto tecnico relativo ai prodotti e servizi forniti, alla loro produzione, all'approvazione da parte delle autorità della produzione, alla vendita ed esportazione dei prodotti, nonché ogni altro documento in suo possesso o che ragionevolmente dovrebbe essere in suo possesso al fine della produzione, commercializzazione e tutela delle regole di sicurezza e salute del bene fornito.

8.3 Anche qualora il Fornitore sia autorizzato ad accedere nei locali di Bimbo, sarà responsabile del personale incaricato.

9. ESPORTAZIONI E SANZIONI

9.1 Il Fornitore (incluse tutte le sue Affiliate, subappaltatori e personale) deve rispettare tutte le leggi, regolamenti, ordini governativi e politiche nazionali e internazionali applicabili in materia di importazione, controllo delle esportazioni, sanzioni, embarghi, anticorruzione, boicottaggio, antiriciclaggio.

9.2. Il Fornitore si assume i rischi e le responsabilità derivanti da qualsiasi violazione e manleverà Bimbo e/o tutte le Società del Gruppo Bimbo coinvolte da qualsiasi perdita, danno e sanzione.

10. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

10.1.1. Prodotti: Salvo diverso accordo, la responsabilità del Fornitore per Prodotti Difettosi è limitata ai difetti che si manifestano entro dodici (12) mesi dalla consegna, fatta eccezione per i difetti causati da negligenza o comportamento doloso del Fornitore, per i quali non si applica alcun limite temporale.

10.1.2. In deroga all'art. 1495 cod. civ., le Parti concordano che Bimbo potrà denunciare al Fornitore i vizi della merce fornita e dei relativi imballi entro 20 giorni dalla scoperta, impregiudicato in ogni caso il risarcimento dei danni subiti da Bimbo.

10.1.3 In caso di Prodotto Difettoso, Bimbo potrà, a propria discrezione: i) restituire i Prodotti Difettosi a rischio e spese del Fornitore; ii) richiedere la riparazione o sostituzione; oppure iii) procedere alla distruzione del Prodotto. Nessuna di queste azioni darà diritto al Fornitore a compensazioni e Bimbo sarà manlevata da tutti i danni, reclami, costi e spese derivanti dal Prodotto Difettoso.

10.1.4. I prodotti rimediati tramite riparazione o sostituzione saranno soggetti agli stessi termini del prodotto originale e avrà inizio un nuovo periodo di garanzia.

10.1.5. In attesa della risoluzione del vizio da parte del Fornitore, Bimbo è autorizzata a compensare o trattenere l'importo equivalente al valore dell'Ordine.

10.1.6. Il Fornitore è responsabile dei danni ai sensi di legge.

10.1.7 Il Fornitore dovrà manlevare Bimbo per costi e spese (inclusi logistica e valore dei prodotti interessati) derivanti da ritiri, richiami o interruzioni della vendita causati da azioni del Fornitore, e dovrà assistere pienamente nell'implementazione di tali misure.

10.2 Servizi: Il Fornitore è responsabile ai sensi di legge e tiene indenne Bimbo da ogni pretesa di terzi per atti o fatti connessi alle attività affidategli.

Il Fornitore tiene indenne Bimbo da qualsivoglia pretesa dei suoi dipendenti addetto all'esecuzione dell'Ordine e/o comunque connessa al rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, di sicurezza nei luoghi di lavoro relativi al medesimo personale, nonché da ogni e qualsivoglia relativa obbligazione che possa derivare in capo a Bimbo.

11. ASSICURAZIONE

11.1. Il Fornitore si impegna a stipulare, con primaria società assicurativa, polizza di assicurazione per la responsabilità RCT/RCO/RCP con un massimale di almeno € 5.000.000,00.

11.2. BIMBO si riserva di verificare le condizioni di polizza e di richiedere per iscritto l'integrazione delle garanzie prestate e l'eventuale adeguamento degli importi dedotti a massimale, in considerazione del rischio concretamente esistente.

12. RISERVATEZZA

12.1. Salvo che per comunicazioni a subappaltatori e Affiliate su base "need-to-know", o se richiesto da autorità giudiziarie, nessuna delle parti potrà, durante la durata del contratto e successivamente, divulgare a terzi informazioni tecniche o commerciali, campioni, o altro materiale dell'altra parte ("Informazioni Riservate"), né utilizzarle per scopi diversi da quelli previsti. Il Fornitore si impegna a garantire il rispetto di tale obbligo da parte dei suoi subappaltatori e collaboratori.

12.2. La parte che condivide Informazioni Riservate con subappaltatori o Affiliate rimane responsabile di eventuali violazioni della presente sezione da parte degli stessi.

12.3. Le obbligazioni di riservatezza non si applicano a informazioni che: (i) sono di dominio pubblico senza violazione della parte ricevente; (ii) la parte ricevente

può dimostrare di aver ottenuto legittimamente da terzi; (iii) sono richieste dalla legge o da autorità, ma in tal caso la parte dovrà avvisare per iscritto l'altra parte per permettere misure protettive; (iv) sono documentalmente sviluppate in modo indipendente.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

13.1. Bimbo potrà risolvere di diritto l'Ordine con effetto immediato dalla comunicazione inviata al Fornitore a mezzo PEC qualora il Fornitore: a) diventi o sia considerato insolvente o sia soggetto a procedura concorsuale;

b) sospenda la propria attività o dia segnali di potenziale sospensione della stessa;

c) commetta una violazione grave o reiterata dell'Ordine o sulla sicurezza sul lavoro o obblighi contributivi;

13.2 La risoluzione dell'Ordine lascia ferme le obbligazioni che continuano per natura, incluse, ma non limitate a:

(i) art. 10 – Responsabilità del fornitore;

(ii) art. 12 – Riservatezza;

(iii) garanzie contrattuali e di legge

(iii) art. 15 – Legislazione e foro competente.

14. VARIE

14.1. Comunicazioni: Salvo diversa indicazione nell'Ordine, tutte le comunicazioni dovranno essere fatte per iscritto e inviate tramite posta elettronica certificata o mezzo equipollente

14.2. Clausola di salvaguardia: Se una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni dovesse risultare invalida o inapplicabile, le restanti disposizioni resteranno valide, o saranno modificate per riflettere l'intento originario delle parti.

14.3. Mancato esercizio: Il mancato esercizio di un diritto non costituisce rinuncia allo stesso.

15. LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE

Si applica la legge italiana; in caso di controversie il foro competente sarà quello di Modena con esclusione di qualsiasi altro foro.